



# COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

## OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. VADEMECUM PER L'APPLICAZIONE.

Con la Delibera di Consiglio Comunale n° 47 del 19/11/2024, il Comune di Massa Martana ha istituito l'Imposta di soggiorno, che entrerà in vigore il **1 marzo 2025**. Con Delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 26/02/2025 ha modificato il regolamento prevedendo limitazione nei giorni di soggiorno e modificando il limite di età per l'esenzione dei minori.

Con la presente, intendiamo dare breve comunicazione ai gestori delle strutture ricettive, come individuate a livello esemplificativo dall'articolo 2 del Regolamento comunale, sugli obblighi loro spettanti e sulle tariffe da applicare

L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Massa Martana che pernottano nelle strutture ricettive fino a 4 pernottamenti consecutivi. Le tariffe deliberate per il 2025 sono da intendersi per persona e per pernottamento.

Le tariffe previste, modulate a seconda della tipologia della struttura ricettiva sono le seguenti:

Strutture alberghiere	€ 2,00
Strutture extralberghiere: <ul style="list-style-type: none"><li>• Affittacamere</li><li>• Agriturismi</li><li>• Alloggio turistico</li><li>• Bed &amp; breakfast</li><li>• Case e appartamenti per vacanze</li><li>• Country house</li><li>• Altre strutture extralberghiere non ricomprese nelle altre categorie</li></ul>	€ 1,50
Ostelli	€ 1,00

L'Amministrazione ha previsto esenzioni e riduzioni di imposta per diverse categorie di ospiti. In particolare, sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del quindicesimo anno di età;
- soggetti portatori di handicap non autosufficienti e loro accompagnatori;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;

- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

L'applicazione delle esenzioni predette è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva di apposita documentazione e/o autocertificazione.

È prevista invece la **riduzione del 50%** per:

- per tutti i partecipanti ai gruppi turistici organizzati composti da almeno 25 partecipanti. Ai fini della presente riduzione, per gruppo organizzato si intende un gruppo composto da almeno 25 persone con viaggio con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva e si sposti mediante bus turistico dedicato. La riduzione sarà applicata a seguito di presentazione, da parte dell'accompagnatore/rappresentante dell'organizzazione, di apposita dichiarazione tramite il modello predisposto dagli Uffici comunali, che dovrà essere conservato dalla struttura per le eventuali verifiche da parte degli organi di controllo competenti;
- per coloro che per motivi di lavoro pernottano nelle strutture ricettive del territorio comunale, previa presentazione, al gestore della struttura ricettiva di adeguata documentazione o, in alternativa, di un'attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della sua entità e delle esenzioni previste, tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet del materiale informativo istituzionale che verrà fornito. Al termine di ciascun soggiorno, gli ospiti corrisponderanno l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvederà alla riscossione dell'imposta, rilasciando quietanza, e al successivo riversamento della quota al Comune di Massa Martana.

### **STRUTTURE RICETTIVE E COMUNE – RAPPORTI**

I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal Regolamento. In particolare, sono tenuti a:

- riscuotere l'imposta, rilasciando quietanza ed emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (da conservare in copia per eventuali, successivi controlli). Può essere rilasciata una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per i singoli nuclei familiari;
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3 del regolamento di apposite dichiarazioni per l'esenzione/riduzione d'imposta;
- segnalare all'Amministrazione i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta;
- I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a comunicare al Comune, entro dieci giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (10 gennaio, 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre), il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del periodo, la durata della loro permanenza, il numero dei soggetti esenti, il numero dei soggetti per cui l'imposta è ridotta, l'imposta dovuta al Comune in base alle riscossioni effettuate e ogni ulteriore informazione utile per il computo della stessa nel portale messo a disposizione;
- E' previsto l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione/riduzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
- Entro 16 (sedici) giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (quindi, a regime, entro il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio), i gestori sono tenuti a effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta mediante apposito Pago pa generato nel portale messo a disposizione.

I gestori della struttura ricettiva devono altresì presentare all'Ufficio Ragioneria del Comune di Massa Martana entro il 30 gennaio successivo a ciascun anno di riferimento, il Conto della Gestione redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n. 194/1996 (Mod. 21) e successive modifiche.

Il Conto della Gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno riscossa per l'anno di riferimento è pari a zero.

Il Conto della Gestione deve essere presentato esclusivamente in originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, mediante consegna diretta o raccomandata, o tramite PEC per chi è dotato di firma digitale. I gestori delle strutture ricettive si configurano come agenti contabili di fatto, per cui sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Per esercitare l'attività di controllo, il Comune può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Sono previste, all'articolo 9 del Regolamento, apposite sanzioni di legge per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta; per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione al Comune dei soggetti passivi, degli esenti e di chi gode di riduzioni; per la violazione dell'obbligo di informazione degli ospiti; per la mancata conservazione delle ricevute e delle dichiarazioni dei clienti ai fini dell'esenzione o della riduzione; per la mancata o tardiva risposta ai questionari inviati dal Comune.

L'Ufficio Tributi ha predisposto una serie di modelli, allegati alla presente, per facilitare la gestione dell'imposta. I modelli sono disponibili anche in formato elettronico e saranno successivamente inviati.

L'Ufficio è comunque disponibile a ogni modifica migliorativa consentita dalla legge al fine di venire incontro alle necessità dei gestori.

UFFICIO TRIBUTI